



CITTA' DI TORINO



광주광역시

**PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA IL COMUNE DI TORINO
E
LA MUNICIPALITÀ' DI GWANGJU**

Il Comune di Torino della Repubblica Italiana e la Municipalità di Gwangju della Repubblica di Corea, di seguito denominate le Parti,

considerato che il rafforzamento del dialogo è un passo fondamentale verso lo sviluppo e la promozione delle relazioni economiche, accademiche e culturali tra le Parti;
considerato l'interesse delle Parti a rafforzare la collaborazione in materia di valorizzazione del capitale umano e di integrazione sociale tra le rispettive cittadinanze;

nell'ambito delle proprie competenze, convengono quanto segue:

Articolo 1

(Obiettivi e Finalità)

Il presente Patto di Collaborazione intende incoraggiare gli scambi e promuovere l'amicizia tra le Parti.

Articolo 2

(Clausola di invarianza normativa)

Il presente Patto di Collaborazione sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e coreana, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3

(Attività di collaborazione)

a) Collaborazione culturale

Le Parti convengono di promuovere e realizzare attività che favoriscano lo scambio e la collaborazione tra le istituzioni culturali dei rispettivi territori.

b) Collaborazione turistica

Le Parti convengono di promuovere e realizzare attività che favoriscano la collaborazione nel settore del turismo tra le istituzioni competenti di entrambi i territori, incrementando i flussi turistici e sviluppando azioni mirate ad incentivare l'offerta turistica.

c) Collaborazione economica

Le Parti intendono sostenere e incoraggiare, con il supporto degli enti economici preposti, la collaborazione tra il sistema delle imprese dei rispettivi territori al fine di favorire lo sviluppo economico e commerciale degli stessi.

d) Collaborazione accademica

Le Parti, nel rispetto dell'autonomia degli Enti interessati, supportano la collaborazione tra le rispettive Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale) al fine di implementare lo scambio di studenti, docenti e conoscenze in un'ottica di mutuo arricchimento scientifico e culturale.

Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Patto di Collaborazione troveranno copertura nel bilancio di ciascuna Parte, senza generare oneri finanziari a carico dei rispettivi Governi Nazionali.

Articolo 5

(Informativa)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Patto di Collaborazione.

Articolo 6

(Modifiche e Integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Patto di Collaborazione potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Patto di Collaborazione.

Articolo 7

(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Patto di Collaborazione sarà risolta in via amichevole mediante consultazione tra le Parti.

Articolo 8

(Efficacia e durata)

Il presente Patto di Collaborazione acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di 4 (quattro) anni. Esso potrà essere rinnovato espressamente tra le Parti attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Patto di Collaborazione tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Firmato a Torino il 15 aprile 2024 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e coreano, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Comune di Torino

Il Sindaco



Per la Municipalità di Gwangju

Il Sindaco

